

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
seconda sezione civile

Il Tribunale ordinario di Roma, in persona del giudice dott. Federico Salvati  
sciogliendo la riserva;  
visti gli artt. 702-bis e ss. c.p.c.;  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 54720 del ruolo generale affari  
contenziosi dell'anno 2012, vertente tra

Domenico CIARDULLI, Susi MARTIN, Giovanna ARCHILLETTI, Chiara ALCINI,  
Francesca CERVASI, Andrea GIOVANNELLI, Jessica GRILLO, Alice  
COLLACCHI, Mayla PINI, Laura LIVAN, Laura BERNARDINI, Ornella Maria  
Assunta AMORIGGI, Marco MAZZARELLA, Raffaella GALLO, Ester DI PALO,  
Andrea RAINONE, Agnese CHIALASTRI, Alessandra PANSERA, Angelica DI  
TRAPANI, Claudia CASALI, Mara ZUCCHERETTI, Tiziano FABBRI, Monia  
FRATARCANGELI, Pamela BONOTTI, Melania CIAVARDINI, Roberta BORZI,  
Ines VITTORIO, Francesca D'ASCANIO, Carmelina FORTUNA  
(avv.ti Tiziana Uleri, Domenico Artusa, Brunella Arigianello e Maria Grazia Sgro)

*ricorrenti*

e  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE  
(avv.ti Guido Corso, Vincenzo Zeno Zencovich e Luca Viola)

*convenuta*

e  
ASSICURATORI DEI LLOYD'S  
(avv.ti Anthony Perotto, Guido Foglia e Guglielmo Boursier Niutta)

*chiamati in*

*causa*

@@@@@

Premesso:

che gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio, con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., l'Università degli studi di Roma Tre, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morale, esistenziale e da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa, nonché dei danni patrimoniali, quantificati nell'ammontare delle spese sostenute per la frequenza del corso di laurea ed il conseguimento del titolo, oltre interessi legali;

che gli attori hanno esposto:

- di essersi immatricolati e laureati presso il *corso di laurea in Educatore professionale di comunità (EPC-Classe 18, ora 19) ovvero presso il corso di laurea magistrale in educatore professionale coordinatore dei servizi (EPCS-Classe 56/S, ora LM/50)*, istituiti presso la facoltà di Scienza della Formazione dell'Università degli Studi di Roma Tre;
- di avere operato la loro scelta ponderando l'ordine degli studi e le informazioni reperibili sul sito internet dell'università, i quali indicavano in tal modo gli sbocchi occupazionali e professionali previsti: a) *"educatore di comunità nell'area socio-sanitaria, presso centri ospedalieri, ASL, strutture di ricovero, case di riposo, servizi predisposti da comuni e circoscrizioni, con l'impegno di migliorare la qualità della vita di disabili, traumatizzati, individui con malattie mentali"*, in relazione al corso di primo livello; b) *"gli ambiti professionali tipici che si possono offrire al laureato del Corso di Studio sono: tutte le strutture pubbliche private (AA.S.LL., Comuni, Province, Regioni, Scuole per l'infanzia, Centri educativi, Ospedali, Cliniche, Case di cura, Cooperative, Case Famiglie, Centri di accoglienza, Comunità terapeutiche, etc.) che si occupino di fornire servizi alla persona, per la maturazione e la crescita umana e sociale dell'individuo"*, per il corso di laurea di secondo livello;
- che solo dopo avere conseguito il diploma di laurea si erano avveduti che per accedere all'impiego nell'area sanitaria sarebbe occorso il titolo di Educatore professionale rientrante nella diversa classe *L/SNT2 (professioni sanitarie)*, conseguibile presso gli atenei che avevano attivato i medesimi corsi di laurea presso le facoltà di Medicina e chirurgia, anziché di Scienze della formazione;
- che erano state respinte diverse domande di partecipazione a bandi di concorso, da essi proposte, per la figura professionale di educatore di comunità nelle strutture sanitarie, a causa del mancato possesso del titolo di studio richiesto;
- che il convincimento ed aspettativa di acquisire la qualificazione professionale di comunità e di svolgere successivamente in ambito lavorativo proprie di tale figura professionale aveva trovato ulteriore conforto e fondamento nella

TRIBUNALE DI ROMA

descrizione del percorso di studi e relativi sbocchi professionali, indicata nell'ordine degli studi;

- che la persistente indicazione dello sbocco professionale nelle strutture sanitarie configurava una perdurante pubblicità ingannevole, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. 6.9.2005, n. 206 (codice del consumo);

- che essi agivano ex art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito dell'azione ingannevole perpetrata dalla convenuta, che aveva diffuso e diffondeva informazioni non rispondenti al vero, chiaramente in grado di condizionare la scelta di un percorso informativo, che imponeva il sostenimento di costi e un notevole investimento di tempo e di vita;

- che il danno patito si concretava nell'inspendibilità del titolo nel più rilevante dei settori previsti per lo sbocco professionale (area sanitaria) e, per alcuni di essi (Ciardulli, Chialastri, Mazzarella, Casali, Fortuna, Pini, Giovanelli, Bernardini, Cervasi e Fratarcangeli), esclusi dalle procedure di selezione, in un danno da perdita di chance;

- che se fosse stata chiara l'inspendibilità della laurea nello specifico settore sanitario, essi avrebbero optato per la frequentazione del medesimo corso presso atenei che lo avevano istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero avrebbero scelto corsi di laurea diversi o non avrebbero intrapreso la formazione universitaria, non subendo il danno lamentato;

che l'Università degli Studi di Roma Tre ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; che, nel merito, ha eccepito l'inapplicabilità del cd. codice del consumo e ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, e, in via subordinata e previa chiamata in causa, ha chiesto di dichiarare l'obbligo della Lloyd's - Ufficio italiano dei Lloyd's, a manlevarla e/o tenerla indenne da qualsivoglia condanna pronunciata nei propri confronti;

che gli Assicuratori Lloyd's hanno eccepito l'inesistenza di obblighi indennitari in capo ad essi in conseguenza dell'inammissibilità ed infondatezza delle domande proposte dagli attori nei confronti dell'Università, nonché l'inapplicabilità della copertura assicurativa e, in subordine, la limitazione dell'obbligo indennitario entro i limiti del massimale e detratta la franchigia.

OSSERVA

1 - L'Università Roma Tre ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, deducendo che il danno che gli attori avrebbero subito, provocato dal messaggio ingannevole trasmesso dagli

ordinamenti didattici del Corso di laurea in educatore professionale, configurerebbe un'ipotesi di lesione di interesse legittimo derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.

Nell'udienza del 14.11.2013 la difesa della convenuta ha anche dedotto la giurisdizione esclusiva del g.a., con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, secondo il quale sono devolute a tale giurisdizione "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità".

Con riferimento a tale ipotesi, il tribunale rileva che – pur costituendo l'attività di istruzione, resa da un'università statale, un pubblico servizio – la presente controversia non ha ad oggetto alcuna delle specifiche ipotesi previste dalla lettera c), del primo comma dell'art. 133 del c.p.a., ed in particolare non concerne un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo.

L'indicazione degli sbocchi professionali di un determinato corso di studi non costituisce un elemento tipico del contenuto dei regolamenti didattici di ateneo, come determinato dagli artt. 11 dei DDMM MIUR del 3.11.1999, n. 509, e 22.10.2004, n. 270, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 17, comma 95, della legge n. 127/07, nonché dall'art. 11 della legge n. 341/1991.

Dai documenti prodotti dagli attori emerge infatti che l'indicazione degli sbocchi professionali non costituiva parte dell'articolato dei regolamenti didattici, bensì un paragrafo di opuscoli informativi, nei quali erano riprodotti anche i regolamenti, ovvero di pagine informative del sito internet dell'università.

Ciò premesso, si osserva che la predisposizione di opuscoli informativi, cartacei o digitali, non costituisce un'attività provvedimento amministrativa di cura dell'interesse pubblico, bensì un comportamento che si concreta in un'attività materiale, con finalità meramente informative dell'utenza, non collegata ad attività provvedimento.

Per tale ragione deve escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento sia all'ipotesi della giurisdizione esclusiva, sia al tradizionale criterio di riparto fondato sulla ripartizione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.

Non essendosi in presenza dell'esercizio di attività amministrativa, deve infatti escludersi la riconducibilità della situazione soggettiva degli attori alla situazione dell'interesse legittimo.

2 – Deve escludersi l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista dal cd. codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), non potendo attribuirsi all'Università statale convenuta la qualità di "professionista", nei termini delineati dalla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. c), del citato D.Lgs. n. 205 del 2006, in considerazione della estraneità ad essa dello scopo di "profitto", al cui conseguimento dovrebbe essere rivolta l'attività imprenditoriale o professionale svolta (cfr. Cass., sent. 2.4.2009, n. 8093).

La sussistenza della responsabilità dell'Università Roma Tre deve pertanto essere accertata facendo riferimento agli ordinari criteri disciplinati dal codice civile.

3 – Gli attori sostengono che le indicazioni relative agli sbocchi professionali, fornite dall'Università Roma Tre, concernevano anche attività lavorative che, invece, sarebbero precluse, sulla base della normativa vigente, a coloro che abbiano conseguito quei titoli di studio. In particolare, la doglianza concerne l'impossibilità di accedere ad impieghi come educatori professionali di comunità nell'area sanitaria; accesso consentito, invece, ai diplomati in analoghi corsi di laurea attivati presso le facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'università convenuta ha prodotto i risultati di indagini, eseguite negli anni 2010, 2011 e 2012 dal Consorzio Alma laurea, relative agli sbocchi professionali ottenuti dai laureati, presso la stessa università, nei Corsi di Laurea, magistrale-specialistica e di primo livello, distinti dai codici identificativi L19 e 56/S (i medesimi frequentati dagli attori), istituiti presso la Facoltà di Scienze della Formazione.

Dai risultati si evince che vi sono stati diplomati che hanno conseguito la laurea nei due corsi, i quali hanno trovato occupazione nel settore della sanità.

Maggior rilievo deve essere accordato a quanto si evince dalla determinazione dirigenziale n. 598 del 22.11.2012 della ASL di Sassari, anch'essa prodotta dalla convenuta, dalla quale emerge che sono stati ammessi a partecipare al pubblico concorso per 10 posti di *collaboratore professionale sanitario - educatore professionale - cat. D*, "in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando", tutti i candidati in possesso della laurea in Scienze dell'educazione ad indirizzo Educatore professionale e Educatore professionale extrascolastico.

Tra i candidati ammessi figura anche l'attore Andrea Giovannelli, nato ad Anzio l'11.12.1973.

TRIBUNALE DI ROMA

Allo stregua di tali elementi, il tribunale ritiene che non costituisce affatto un dato certo che il conseguimento di sbocchi professionali in ambito sanitario sia precluso a coloro che siano in possesso dei diplomi conseguiti dagli attori, ma che appare invece probabile che quei titoli di studio consentano di accedere ad impieghi in quel settore.

La mancata ammissione, di alcuni attori, a concorsi pubblici per il profilo di Educatore Professionale, banditi da alcune Aziende sanitarie locali, evidenzia invece la sussistenza di una situazione di incertezza interpretativa in merito all'equipollenza dei titoli vantati dagli attori con altri analoghi titoli, previsti nei bandi di concorso; incertezza discendente, almeno in parte, dalla non chiara formulazione della normativa che disciplina la materia e dalla istituzione di corsi di laurea analoghi presso diverse facoltà universitarie.

Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4960/2012 (che ha confermato l'impugnata decisione del TAR Toscana del 2002) emerge inoltre che era insorta una questione interpretativa in merito alla possibilità, per i possessori di un diploma di laurea in Educatore professionale, di accedere ai concorsi in cui fosse stato richiesto il requisito del possesso del diploma universitario in Educatore professionale: questione risolta positivamente dal giudice amministrativo, mediante applicazione del criterio dell'assorbimento del primo titolo, rispetto al secondo.

Da quanto esposto può quindi trarsi la conclusione che l'indicazione, da parte dell'Università Roma Tre, dell'esistenza di sbocchi professionali nell'ambito delle strutture sanitarie non configura una condotta connotata dall'elemento soggettivo della colpa per avere rappresentato una situazione – manifestamente o molto probabilmente – non conforme alla realtà.

4 – Pertanto, la domanda proposta dagli attori non può essere accolta.

Il rigetto della domanda proposta nei confronti della convenuta rende superfluo l'esame della domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti del chiamato in causa.

La descritta situazione di incertezza interpretativa delle disposizioni relative agli accessi professionali consentiti dal possesso dei titoli di studio conseguiti dagli attori giustifica la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.

P. Q. M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Domenico CIARDULLI,

TRIBUNALE DI ROMA

Susi MARTIN, Giovanna ARCHILLETI, Chiara ALCINI, Francesca CERVASI, Andrea GIOVANNELLI, Jessica GRILLO, Alice COLLACCHI, Mayla PINI, Laura LIVAN, Laura BERNARDINI, Ornella Maria Assunta AMORIGGI, Marco MAZZARELLA, Raffaella GALLO, Ester DI PALO, Andrea RAINONE, Agnese CHIALASTRI, Alessandra PANSERA, Angelica DI TRAPANI, Claudia CASALI, Mara ZUCCHERETTI, Tiziano FABBRI, Monia FRATARCANGELI, Pamela BONOTTI, Melania CIAVARDINI, Roberta BORZI, Ines VITTORIO, Francesca D'ASCANIO, Carmelina FORTUNA nei confronti dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE, con la chiamata in causa degli ASSICURATORI DEI LLOYD'S, così provvede:

- a) rigetta la domanda proposta dagli attori;
- b) compensa le spese processuali tra tutte le parti del giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 30.1.2014

Il Giudice

*Federico Schi...*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPARTAMENTO CANCELLERIA

Roma, il 30.1.2014



IL CANCELLIERE  
*Patrizia Cofasante*